

Diffondilo tramite intranet ed affiggilo in bacheca

GENNAIO 2009 - formato elettronico

il foglio

CGIL Bergamo

dei lavoratori della Funzione Pubblica

Sommario:

SANITA' PRIVATA: RESPINTO CON IL REFERENDUM DEL 21 E 22 GENNAIO L'ACCORDO ARIS	pag. 2
SANITA' PRIVATA: IL 20 E 21 GENNAIO IL REFERENDUM SULL'ACCORDO ARIS – LE RAGIONI DEL NO DELLA CGIL	pag. 3
ENTI LOCALI: RINNOVI CONTRATTUALI E PATTO DI STABILITA' INTERNO	pag. 6
ESTERNALIZZAZIONI: CONTINUA L'ONDA LUNGA	pag. 8
SANITA' PUBBLICA: L'APPLICAZIONE DELL'ART. 40 DEL CCNL 1998 - 2001	pag. 11
ENTI LOCALI: UNA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA NEL 2008 CARATTERIZZATA DA GRANDI DIFFICOLTA'	pag. 13
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA ANCHE PER LE COOPERATIVE SOCIALI - IL CASO "SERVIRE"	pag. 16
TRATTAMENTO DEL PERSONALE TURNISTA CHE LAVORA DURANTE LE FESTIVITA' INFRESETTIMANALI	pag. 18

SANITA' PRIVATA: RESPINTO CON IL REFERENDUM
DEL 21 E 22 GENNAIO L'ACCORDO ARIS

La funzione Pubblica CGIL ringrazia i lavoratori della Sanità Privata (Cliniche aderenti ARIS) che, anche a Bergamo, hanno **respinto in modo inequivocabile**, attraverso il loro voto, l'accordo programmatico, spacciato come Contratto Collettivo Nazionale e firmato dalla sola FP CISL il 17 dicembre scorso.

Nelle sei strutture interessate al voto su **803 lavoratori** (a cui vanno **tolte le assenze medie** che in sanità privata sono circa il 20%) **355 lavoratori**, pari a circa il 55% dei presenti in servizio, hanno espresso la loro opinione di netta contrarietà al "contratto" che ha già determinato applicazioni difformi sul territorio nazionale (accordo regionale in Toscana).

I **NO** sono stati **329 (93%)** dimostrando al di là di ogni inutile e strumentale discussione la volontà dei lavoratori delle cliniche private.

Il risultato referendario ci ripaga delle amarezze dovute alle provocazioni che nei giorni scorsi sono state attuate ed a cui volutamente non abbiamo risposto.

Ringraziamo, inoltre, chi ha dedicato il proprio tempo per consentire lo svolgimento del referendum componendo le commissioni elettorali tra cui, in alcuni casi, anche delegati e iscritti alla FP-CISL, che con il loro impegno diretto, hanno dimostrato di capire che la volontà della FP-CGIL era solo quella di far esprimere i lavoratori.

Per la FP-CGIL

Luisa Carminati
Giacomo Pessina

In allegato tabella riepilogativa dei dati

ENTE	NUMERO DIPENDENTI AVENTI DIRITTO	VOTANTI	NO	SI	B/N	ASSENZE MEDIE GIORNALIERE
RSA IST. PALAZZOLO TORRE BOLDONE	103	33	23	8	2	15
RSA SACRO CUORE BERGAMO	53	35	33	2	0	5
CLINICA PALAZZOLO BERGAMO	198	79	72	7	0	30
CASA DI CURA S. FRANCESCO BERGAMO	273	96	94	2	0	72
CASA DI CURA DON ORIONE BERGAMO	71	53	51	2	0	6
ISTITUTO DON GUANELLA VERDELLO	105	59	56	3	0	15

SANITA' PRIVATA : IL 20 E 21 GENNAIO IL REFERENDUM
SULL'ACCORDO ARIS - LE RAGIONI DEL NO DELLA CGIL

L'accordo programmatico siglato il 17 di dicembre da ARIS e CISL viene spacciato per un contratto nazionale, ma di fatto sancisce la fine del contratto nazionale.

Perché? Che cos'è un contratto nazionale?

Un contratto nazionale è un accordo siglato tra i rappresentanti dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali ed ha una caratteristica: **è immediatamente esigibile**, cioè vi è **l'obbligo da parte di tutti i datori di lavoro di applicare immediatamente a tutti i lavoratori il contratto sottoscritto**, gli incrementi economici e gli arretrati con le scadenze previste.

L'accordo firmato da CISL con ARIS **non è immediatamente esigibile per tutti**, infatti viene chiamato accordo programmatico perché "**per pacifica volontà delle**

parti l'applicazione dei nuovi valori (incrementi contrattuali) non potrà avvenire automaticamente su tutto il territorio nazionale":

- è previsto che in ogni singola regione l'eventuale applicazione sia condizionata da un esplicito accordo tra le parti, subordinato alla valutazione delle condizioni economiche che devono essere tali da consentire l'applicazione dei nuovi tabellari.

Gli accordi regionali possono:

- prendere atto dell'assenza delle condizioni economiche necessarie per consentire l'applicazione dell'accordo nella regione e **quindi rinviarne l'applicazione sino a quando le condizioni economiche lo consentiranno;**
- prevedere l'applicazione immediata ed integrale dei nuovi valori tabellari;
- prevedere l'erogazione in misura dilazionata nel tempo.

Vi è poi la possibilità per i singoli enti, se vi sono le condizioni economiche, di procedere alla definizione di accordi aziendali anche in contrasto con l'eventuale accordo regionale.

Un esempio chiaro di quanto potremmo aspettarci è dato dall'accordo firmato da CISL e ARIS nella regione Toscana:

- i nuovi aumenti tabellari si applicano alle IRCCS, ai centri di riabilitazione a carattere sanitario e psichiatrico, **non alle Case di Cura.** Il loro destino sarà deciso forse entro la fine di gennaio, sempre che, come dice il testo dell'accordo, vi sia da parte dell'Assessorato Regionale alla Salute l'aggiornamento delle tariffe che consenta il realizzarsi delle condizioni economiche per l'applicazione dell'accordo.....altrimenti chissà.....

Abbiamo scioperato, siamo scesi in piazza e abbiamo aspettato per tre anni per un contratto che si applica solo e dove le condizioni economiche lo consentono?

Forse nei singoli Enti ci vedremo riconosciuti gli incrementi contrattuali, ma potrebbe anche non essere così: è questo quello che vogliamo?

Il problema non è solo degli aumenti contrattuali attuali, ma di cosa succederà dopo.....

Non dimentichiamo che questo accordo tratta solo del biennio economico 2006/2007, quale forza avranno i Lavoratori per discutere il biennio economico 2008/2009 e la parte normativa?

Dove già oggi non ci sono le condizioni economiche per l'attuale aumento contrattuale, ci saranno le risorse per il successivo?

Chi riesce ad avere gli aumenti oggi è sicuro di averli la prossima volta?

Per quanto riguarda la parte normativa potremmo avere condizioni diverse tra le varie strutture anche per quanto concerne le ferie, la copertura della malattia, l'orario di lavoro, ecc.: come sappiamo sono tutti costi per le aziende.....e se la copertura economica non consentisse di mantenere le condizioni in essere?

Dividere i Lavoratori, creare situazioni economiche contrattuali diverse li indebolisce.....e quando si è deboli difendere i propri diritti diventa sempre più difficile

INVITIAMO TUTTI I LAVORATORI A VOTARE NO AL REFERENDUM

Ciò non significa, come dice qualcuno, no agli incrementi uguali a quelli della sanità pubblica, ma NO alla FINE del CONTRATTO NAZIONALE.

Chiediamo di dire NO a un Accordo subordinato solo alle ragioni economiche dei datori di lavoro, ma che poco considera il diritto di tutti i Lavoratori ad una giusta retribuzione che garantisca il potere di acquisto.

La FP CGIL chiede a tutti i Lavoratori di esprimersi sul LORO FUTURO, chiede di dire NO a un Accordo che non è un Contratto Nazionale, ma che spezzetta e divide le condizioni economiche dei Lavoratori addirittura all'interno di una stessa regione o di una stessa provincia.

**Il 20 e 21 gennaio difendiamo i nostri diritti, pretendiamo un VERO
CONTRATTO NAZIONALE, VOTIAMO NO**

Per la FP CGIL
Luisa Carminati

VIGILE URBANO – lavoro svolto per l'intera settimana. Sentenze 11022 e 16430 rispettivamente del 28 maggio e del 15 luglio 2008 del Tribunale di Napoli.

Presumendosi in modo assoluto l'esistenza di un danno da usura psicofisica per il pubblico dipendente (nella specie, vigile urbano) chiamato a lavorare per l'intera settimana, con fruizione del riposo compensativo dopo sette o più giorni di lavoro continuo, al predetto dipendente compete un compenso specifico, ulteriore ed aggiuntivo rispetto a quello destinato a retribuire il lavoro prestato nella giornata di domenica.

ENTI LOCALI: RINNOVI CONTRATTUALI E PATTO DI STABILITA' INTERNO

Qualche organizzazione sindacale particolarmente “vicina” all’attuale Governo, ha scritto di recente che l’accordo del 30 ottobre 2008 “offre la possibilità di superare i vincoli derivanti dall’attuale sistema contrattuale, **integrando le risorse del contratto di lavoro con i risparmi aggiuntivi** conseguenti ai miglioramenti dei servizi e alle economie di gestione, **rafforzando il ruolo della contrattazione integrativa** quale strumento di sviluppo della quantità e qualità dei servizi.” (dal sito della CISL-FP di Bergamo “*Il protocollo del 30 ottobre 2008 per i lavoratori degli enti locali*”).

I conti, però, non tornano e di parecchio.

Infatti, non solo il Ministero del tesoro ha bocciato la direttiva predisposta dal Comitato di settore per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del comparto regioni – autonomie locali, ma, almeno scorrendo il testo della finanziaria per il 2009 che integra le disposizioni previste dal D.L. 112/08, anche **le insufficienti risorse destinate al finanziamento del rinnovo del contratto nazionale di lavoro** concorreranno ad determinare il **costo del personale** ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per i comuni che a tale patto sono soggetti.

Manca, nel testo della finanziaria per il 2009 una disposizione equivalente a quella contenuta nel comma 137 della legge 244/07 (finanziaria 2008) che neutralizzava gli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti nazionali di lavoro.

Tale comma recita: “In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri di personale sono esclusi, per l’anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità.”

Non così per il 2009, in attesa di futuri sviluppi, non vorremmo, però, che gli inadeguati incrementi economici del trattamento fondamentale dovessero essere finanziati con ulteriori riduzioni di quello accessorio, altro che integrazione delle risorse con “i risparmi aggiuntivi”.

Bergamo, 8 gennaio 2008

Per la FP-CGIL
Gian Marco Brumana

L' ANNO CHE VERRA'

Riportiamo alcuni stralci dell'editoriale di Eduardo Racca, apparso sul numero 4 del 2009 di "Guida agli enti locali", settimanale de "Il sole 24 ore" non certo della CGIL, ma che offre alcuni significativi spunti di riflessione sull'attuale situazione del nostro Paese. Il titolo è nostro.

"Finalmente il 2008 è alle nostre spalle. Durante il suo corso si è verificato di tutto. Crak di colossi della finanza mondiale, crollo delle borse, calo dei consumi, tagli alla produzione, contrazione dei redditi. Sono aumentate povertà, precarietà, disuguaglianze. Si sono aperte crepe profonde nei conti sanitari di importanti Regioni del Centro e del Sud con disavanzi miliardari pressoché incolmabili. Il ricorso improprio a dosi massicce di derivati ha causato perdite notevoli alle finanze di molte città. Fenomeni diffusi di corruzione hanno riempito le cronache dei giornali. L'emergenza rifiuti in Campania ha coperto di vergogna l'intero Paese. Debiti latenti minacciano gli equilibri finanziari di numerosi Enti locali.

La pesante eredità del 2008 non lascia spazio alle illusioni. Gli effetti indesiderati di questa inedita crisi - che non è solo economica, ma è soprattutto culturale e sociale - si faranno sentire a lungo. Sarà buio pesto specialmente nei territori che già arrancavano prima della recessione perché da sempre afflitti dalla cancrena della criminalità e del malaffare mai debellata. Anche perché si tenta di combattere una crisi inusuale con i tradizionali interventi anticongiunturali, mettendo in campo rimedi (spesso estemporanei) che non intaccano minimamente gli stili di vita di l'ha causata.

.....

Come sempre, nell'anno appena iniziato, le cose migliori scaturiranno dal lavoro paziente e silenzioso di persone che, malgrado le circostanze, continueranno a produrre, **con dignità**, buona amministrazione nei tanti luoghi pubblici del nostro Paese, senza farsi distrarre **dall'insopportabile frastuono di slogan politico-mediatici**. A queste persone, ci sentiamo di augurare un buon lavoro."

ESTERNALIZZAZIONI: CONTINUA L'ONDA LUNGA

Ci risiamo. Questa volta è arrivato il turno di **Brignano Gera D'Adda**.

Con deliberazione n. 59 il Consiglio Comunale di Brignano Gera d'Adda ha approvato nella seduta del 23.12.2008 lo Statuto della Brignano Servizi srl (società uni personale in fase di costituzione) presso la quale il Comune **individua la possibilità di dare in gestione servizi pubblici locali, demandando alla giunta comunale l'affidamento dei singoli servizi e l'approvazione dei relativi contratti di servizio, così come previsto dall'art. 4 dello Statuto.**

L'oggetto sociale all'art. 4 dello stesso Statuto non individua con precisione di quali servizi, la società medesima si occuperà, ma ne fa solo una lunga elencazione, **solo a titolo meramente esemplificativo**, dove per lo più rientrano principalmente **servizi a rilevanza economica**.

All'art. 5 dello statuto si legge che **tale affidamento avverrà in house** (nel rispetto dei presupposti dei cui all'art. 113 del TUEL) e che la società medesima per lo svolgimento dei propri servizi si avvarrà, **per quanto possibile, dei dipendenti diretti del comune di Brignano Gera d'Adda**, stipulando apposite convenzioni che tengano conto della consistenza del servizio. Si legge inoltre che la **Brignano Servizi s.r.l. potrà assumere detto personale in comando**, riconoscendo lo stesso trattamento economico già vigente ivi compresa la parte connessa all'anzianità dei servizi.

Sempre con riferimento ai processi occupazionali all'art. 19 si legge che rientrano comunque nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relative ad approvazioni dei piani operativi annuali e di quelli di assunzione del personale; assunzioni e licenziamento di ogni ordine e grado di personale assunto esclusivamente dalla Società; sottoscrizione di contratti per studi ed incarichi di consulenza o prestazioni ad esse equiparabili.....

Fatta questa doverosa premessa è d'uopo procedere ad un'analisi di merito con delle specifiche riflessioni.

Il D.L 112/08 convertito in L. 133/08 ha operato profonde modifiche per quanto concerne i **SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA**, abrogando di fatto l'art. 113 del TUEL nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui all'art. 23 bis (vedasi art. 23 bis comma 11) e prevedendo una volta adottati dal Governo opportuni regolamenti l'individuazione espressa delle norme abrogate ai sensi del medesimo articolo (art. 23 bis comma 10 lett. a)

Nello specifico i commi 2 e 3 dell'art. 23 bis stabiliscono che:

➤ con modalità ordinaria il conferimento di servizi pubblici locali di rilevanza economica debba avvenire mediante il conferimento a società individuate attraverso procedure competitive (comma 2);

➤ con modalità derogatoria rispetto al comma 2, per situazioni che a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria (comma 3).

Il riferimento concerne le **società in house** (per le quali vale ancora la definizione del 113 TUEL imperniata sul duplice requisito del controllo analogo e della realizzazione della maggior parte dell'attività con gli enti che la controllano).

Per sperimentare le modalità derogatorie è necessario attivare una specifica procedura (comma 4), infatti l'ente affidante deve:

1. dare pubblicità alla scelta
2. motivarla in base ad analisi di mercato
3. trasmettere una relazione **all'autorità garante della concorrenza e all'autorità di regolazione del settore per l'espressione di un parere.**

Come si evince dalla comunicazione del 16 ottobre 2008 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che è parte integrante della delibera della medesima autorità.

Prima di affidare servizi di rilevanza economica il comune di Brignano dovrà quindi seguire la procedura indicata.

Alessandro Carolei

DOTAZIONI ORGANICHE E ASSUNZIONI. Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 55/2008.

Si risponde alla nota del 16 ottobre 2008, n. 25932 con la quale codesto Comune pone alcuni quesiti in materia di assunzioni in relazione all'art. 76 del D.L. n. 112 del 2008.

Un primo punto sottoposto all'attenzione dello Scrivente riguarda la possibilità da parte dell'Ente di assumere nell'anno corrente n. 2 figure dirigenziali. La questione rimane di difficile valutazione in quanto dalla richiesta di parere non emergono alcune informazioni

necessarie. In particolare non si evince se l'assunzione è finalizzata a coprire posti presenti in dotazione organica, se sia connessa a procedure concorsuali bandite, quale nesso abbia con le posizioni organizzative "D" che si afferma che rimarrebbero scoperte.

Qualora a monte della richiesta vi sia una non meglio dichiarata volontà dell'ente di istituire due nuovi posti da dirigente in dotazione organica, si rappresenta che quest'orientamento non appare in linea con gli indirizzi espressi anche di recente dal legislatore che, al citato art. 76, comma 6, lettera c), del D.L. n. 112 del 2008, affida al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente comma 5 il compito di individuare criteri e parametri, tenuto conto del rapporto tra numero dei dirigenti e dei dipendenti in servizio, volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico.

A fronte di un'indicazione del legislatore quale quella sopra rappresentata, non si ravvisano i presupposti per l'istituzione di nuovi posti da dirigente nella dotazione organica anche laddove l'operazione avvenisse ad invarianza di spesa con la soppressione di posti in altre qualifiche.

Qualora si trattasse di posti già presenti nella dotazione organica, rispetto ai quali sono già state svolte regolari procedure concorsuali pubbliche, le assunzioni potrebbero essere effettuate rispettando i vincoli finanziari previsti dall'art. 557, comma 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazione ed integrazioni.

In merito all'integrazione del citato art. 1, comma 557, disposta dall'art. 3, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede le assunzioni in deroga al tetto di spesa del personale relativo all'anno precedente, se l'ente volesse avvalersi di detta normativa è necessario che ricorrano, oltre che le condizioni di stabilità finanziaria indicate, anche le ragioni di indifferibilità ed urgenza, analiticamente motivate, che dovrebbero giustificare la deroga al regime ordinario fissato dal citato art. 1, comma 557, legge n. 296 del 2006.

Si rappresenta, infine, a codesto Ente come gli indirizzi che provengono dalla normativa in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche, da ultimo anche dal decreto legge n. 112 del 2008, delineano un contesto di regole volte alla razionalizzazione delle strutture, alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, all'unificazione delle strutture che svolgono attività di supporto e alla riduzione delle stesse, con conseguente contenimento della spesa del personale. Questi principi rappresentano i criteri guida a cui i vertici politici ed amministrativi devono ispirarsi nell'adottare i provvedimenti di competenza.

Il Capo Dipartimento
Antonio NADDEO

SANITA' PUBBLICA: L'APPLICAZIONE DELL'ART. 40 DEL CCNL 1998 - 2001

Si riporta di seguito la lettera inviata alle amministrazioni ed ai componenti le RSU delle aziende ospedaliere di Bergamo e Seriate l' 8 gennaio 2009 in merito all'applicazione dell'art. 40 del CCNL 1998-2001

La scrivente organizzazione sindacale ritiene che l'art. 40 del CCNL 1998-2001 non sia mai stato abrogato da nessuna disposizione contrattuale successiva e che quindi espliciti a tutt'oggi i propri effetti.

Ricordiamo che tale articolo prevedeva che fino al 31 dicembre 1999 il personale che in base all'articolo 49, commi 2 e 4 del DPR 28 novembre 1990 n.° 384 maturava i requisiti di anzianità percepisse il corrispettivo economico previsto e che successivamente a tale data le risorse economiche finissero nel fondo indicato e non costituissero risparmi di gestione.

Tale indicazione non è mai stata attuata dalle vostre aziende (a differenza che in altre aziende tra cui l'A. O di Treviglio) che quindi non hanno mai integrato il fondo previsto sostenendo che tale interpretazione fosse discutibile e non applicabile. Anche nelle ultime delegazioni trattanti svolte, da parte Vostra, si è ritenuto opportuno prendere tempo attraverso ulteriori indagini e chiarimenti.

Nelle scorse settimane è stato emanato l'Atto di Indirizzo del Comitato di Settore per il Comparto Sanità che costituisce, per la parte pubblica, l'indicazione per il rinnovo contrattuale.

Al di là dei contenuti (non condivisibili da parte della scrivente) all'interno dello stesso a proposito dell'art. 40 si scrive : *“Si dovrà (nel prossimo contratto) stabilire che la norma relativa all'”indennità infermieristica” ex art. 40 CCNL 1998-2001, cessa di produrre effetti alla scadenza del presente biennio economico (31/12/ 2009).*

Ora è abbastanza evidente che, anche, per il Comitato di settore della sanità (cioè i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni del comparto sanità) gli effetti di tale articolo sono oggi in vigore tanto che ne chiedono la cessazione al 31 dicembre del 2009.

Non crediamo che possano più esserci dubbi sulla correttezza della nostra indicazione e chiediamo quindi che, senza ulteriori indugi, il fondo contrattuale previsto venga integrato delle risorse dovute e che vengano messi a disposizione della contrattazione integrativa anche tutti gli arretrati non corrisposti.

Per la FP CGIL
Giacomo Pessina

PERSONALE SANITARIO – indennità di pronta disponibilità. Sentenze 23570 e 27976 rispettivamente del 23 luglio e del 16 ottobre 2008 del Tribunale di Napoli.

Il dipendente chiamato ad offrire la pronta disponibilità in giorno festivo ha diritto, oltre che alla relativa indennità, anche ad usufruire di un riposo settimanale aggiuntivo, da attribuire attraverso la rimodulazione del proprio orario di lavoro, senza una riduzione del debito orario settimanale, che deve restare invariato.

In base al principio affermato, il dipendente ha diritto a fruire del riposo compensativo in tutte le occasioni in cui viene assegnato al servizio di pronta disponibilità in giorno festivo, anche se in concreto non è stato chiamato ad intervenire. Ciò tenuto conto del tenore letterale della norma contrattuale che prevede, per la disponibilità domenicale, oltre alla corresponsione dell'indennità anche quest'ulteriore trattamento in considerazione del maggior disagio che deriva dall'osservanza dell'obbligo di reperibilità in giornata festiva.

ENTI LOCALI: UNA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA NEL 2008 CARATTERIZZATA DA GRANDI DIFFICOLTA'

Si sta chiudendo per l'anno in corso la contrattazione decentrata integrativa con non poche difficoltà che RSU e OO.SS. territoriali hanno incontrato e, in alcuni casi, ancora devono incontrare.

Dati per scontati i **tagli imposti direttamente** ai fondi per la contrattazione decentrata dal decreto Tremonti-Brunetta sia in caso di **malattia** che per la **trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale**, ulteriori difficoltà emergono negli enti per la costituzione del fondo per il salario accessorio. Infatti non poche amministrazioni hanno voluto rivedere le scelte operate nel passato alla luce, peraltro, di interpretazioni in materia di assegnazione di risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa spesso restrittive sia dell'ARAN che dei servizi ispettivi della Ragioneria dello Stato.

Questo **diffuso atteggiamento delle amministrazioni locali**, in certi casi compiaciuto e puntiglioso, trova la sua origine nei **controlli sempre più stringenti previsti sempre dal D.L. 112/08 in materia di contrattazione integrativa**.

L'art. 67, comma 8, di tale decreto dispone, infatti, che le amministrazioni pubbliche, compreso gli enti locali: "hanno l'**obbligo** di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, **entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno**".

Entro il 31 maggio 2009 dovranno dunque essere comunicate le informazioni relative al 2008 ed, eventualmente, ad anni precedenti.

I successi commi 9 e 10 dello stesso articolo prevedono che il Dipartimento della Funzione Pubblica predisponga a tal fine **un'apposita scheda** volta ad accertare: "oltre il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in **ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa** ed all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche".

“Fatte salve le ipotesi di responsabilità previste dalla normativa vigente – prevede inoltre il comma 10 -, in caso di **accertato superamento di tali vincoli le corrispondenti clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed è fatto obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva**”

E' fatto, inoltre, **obbligo** alle amministrazioni pubbliche di **pubblicare in modo permanente sul proprio sito web** la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa.

In caso di mancato adempimento delle prescrizioni sopra indicate è, infine, previsto il **divieto di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa**. Sul corretto adempimento delle citate disposizioni deve vigilare il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza, l'organo di controllo interno.

Se ad una normativa così **mortificante** per la contrattazione integrativa si aggiungono:

- le interpretazioni ampiamente restrittive e talvolta astruse in merito alla possibilità di integrare **le risorse variabili** del fondo per il salario accessorio;
- gli stringenti limiti imposti **alla spesa del personale**;
- l'incapacità delle amministrazioni effettuare davvero una programmazione dell'attività per **obiettivi, sia strategici che gestionali** (con individuazione di obiettivi chiari, semplici e misurabili)
- la difficoltà sempre più accentuata di molti enti di **far quadrare i bilanci** viste le disposizioni in materia di patto di stabilità interno,

il quadro generale appare chiaro nei suoi contorni e le **prospettive future per la contrattazione decentrata paiono sempre più complicate**, con il rischio che siano proprio i dipendenti degli enti locali a pagare più di altri i tagli decretati dal ministro Brunetta..

Per questo è necessario avere la consapevolezza che senza un **cambiamento sostanziale delle regole** che governano la spesa del personale e la contrattazione decentrata, quest'ultima non potrà rappresentare per i dipendenti degli enti locali **né una possibilità di valorizzazione futura della professionalità, né un'effettiva e convincente remunerazione della produttività collettiva**,

Bergamo, 29 dicembre 2008

Per la FP-CGIL
Gian Marco Brumana

MINISTERO DELL'INTERNO – Enti non soggetti al patto di stabilità interno – determinazione delle spese del personale.

Quesito : Una comunità montana che svolge, per conto di comuni aderenti, i servizi sociali mediante incarichi esterni, ha chiesto chiarimenti in ordine all'applicabilità agli enti non soggetti al patto di stabilità, quali sono le comunità montane, dei nuovi criteri di determinazione della spesa del personale conseguenti alla modifica all'art 1, co. 557, della legge n. 296/2006, operata dall'art 76, co. 1, del Dl. N. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, secondo la quale tra le spese di personale devono essere ricomprese anche quelle sostenute per i contratti di collaborazione.

Risposta: Al riguardo si precisa preliminarmente che il citato co. 557 dell'art 1 della legge 296/2006, con la modifica apportata dal co. 1 dell'art. 76 del Dl n. 112/2008, trova applicazione solo per gli enti soggetti al patto di stabilità interno.

Per quanto attiene agli altri enti lo stesso art. 76, al co.6, prevede l'emanazione di un Dpcm, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e previo accordo in sede di conferenza unificata, con il quale saranno definiti, tra gli altri, i criteri e le modalità per estendere detta disposizione anche agli enti non soggetti al patto di stabilità. Ciò in quanto, come è evidente il contenimento della spesa pubblica è obiettivo comune al raggiungimento del quale tutte le amministrazioni devono concorrere (prot. n. 15700/5F0013314).

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
ANCHE PER LE COOPERATIVE SOCIALI' - IL CASO "SERVIRE"

Si riporta di seguito il testo del verbale di esame congiunto siglato presso l'Agenzia Regionale per l'Istruzione la Formazione ed il Lavoro della Lombardia tra la società cooperativa Servire e le OO.SS. FP-CGIL e FISASCAT-CISL per l'applicazione della CIGS a sei dipendenti. Per la prima volta, quantomeno nella nostra provincia, anche una cooperativa sociale intraprende la strada dell'attivazione di ammortizzatori sociali per personale in esubero.

Regione Lombardia

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO IN SEDE PUBBLICA (legge 244/07 art. 2 e. 521; art. 2, DPR. 10.06.2000 n. 218)

Ditta: SERVIRE società cooperativa a r.l.

Sede legale ed operativa: Treviolo (BG)

Settore Merceologico: cooperativa

CIGS in deroga ex art. 2 e. 521 legge 244/07; punto 5.2 Accordo Quadro Regionale 7 luglio 2008;

PERIODO DOMANDA dal 7 gennaio 2009 al 30 giugno 2009

Il giorno 22 gennaio 2009, alle ore 14.30 presso l'Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione ed il Lavoro della Lombardia, alla presenza del Dott. Carlo Alberto Balzarini, in qualità di rappresentante della Regione Lombardia, con l'assistenza di Luigi Ferra di Italia Lavoro, si sono incontrati i Sigg:

	Per Servire società cooperativa a r.l.	Flavio Valli
	Per Confcooperative	Giuseppe GuerinL Pierluca Castelnovo
	Per FISASCAT CISL	Alberto Citerio
	Per FP CGIL	Luisa Carminati

PREMESSO

che l'Azienda in data 29 dicembre 2008, ha inoltrato domanda per l'esame congiunto per il ricorso alla CIGS in deroga ex art. 2 e. 521 legge 244/07 ed accordo quadro regionale del 7 luglio 2008 per n. 6 lavoratori occupati presso l'unità operativa di Treviolo (BG), su un organico complessivo di n. 69 dipendenti, a decorrere dal 1° gennaio 2009;

che la richiesta, ai sensi del punto 5.2 dell'accordo quadro regionale, è presentata da impresa non rientrante nel campo di applicazione della legge 223/91 ;

che, in applicazione di quanto previsto dall'Accordo Quadro 7 luglio 2008 al punto 9, la CIGS in deroga potrà essere corrisposta, sussistendone le condizioni, per un massimo di 12 mesi;

che, in applicazione delle disposizioni dell'Allegato 1 all'Accordo Quadro 7 luglio 2008, il presente esame congiunto riguarda la metà del periodo richiesto;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il rappresentante della Regione Lombardia comunica che, nelle more della definizione del quadro normativo relativo agli ammortizzatori in deroga per il 2009, rimangono valide le norme in vigore per il 2008, come da verbale della Sottocommissione del 14 gennaio 2009.

Le parti dovranno essere eventualmente riconvocate per adeguarsi alle nuove emanande disposizioni.

Nel frattempo, la decretazione da parte di DRL riguarderà il periodo 7 gennaio - 30 giugno 2009, nell'ambito delle risorse disponibili, per un massimo di 6 lavoratori, fermi restando i contenuti dell'accordo sindacale del 24 dicembre 2008 ed il piano di gestione degli esuberi relativo.

L'Azienda fornirà mensilmente ad Italia Lavoro ed all'INPS i dati relativi all'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore sociale.

I rappresentanti delle OO. SS. LL. confermano quanto sopra e si dichiarano favorevoli alla richiesta di CIGS in deroga per 6 unità.

Il rappresentante della Regione Lombardia, sentite le dichiarazioni delle Parti e preso atto dell'accordo sindacale del 24 dicembre 2008 allegato al presente verbale, dichiara esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 5 della legge 164/75 e all'art. 2 DPR 10 giugno 2000 n. 218 relativamente al ricorso alla CIGS in deroga, ex art. 2 comma 521 legge 244/07 e punto 5.2 accordo quadro 7 luglio 2008, dal 7 gennaio 2009 al 30 giugno 2009 per un massimo di 6 lavoratori.

Letto, confermato e sottoscritto

Per Servire soc.coop. a r l

Flavio Valli

per FISASCAT CISL

Alberto Criterio

Per Confcooperative

Giuseppe Guerini

per FP CGIL

Luisa Carminati

ITALIA LAVORO

Luigi Ferra

REGIONE LOMBARDIA

Carlo Alberto Balzarini

**TRATTAMENTO DEL PERSONALE TURNISTA CHE LAVORA DURANTE LE
FESTIVITA' INFRASETTIMANALI**

Si riporta di seguito la lettera, senza allegati, inviata lo scorso 8 gennaio alla direzione, alla RSU ed ai lavoratori della Fondazione Anni Sereni di Treviglio in merito al trattamento in caso di festività infrasettimanali del personale turnista.

In risposta alla Vostra nota del 31.12.2009, di pari oggetto, la scrivente organizzazione sindacale precisa che non condivide le osservazioni svolte da codesta fondazione in merito al trattamento economico da applicarsi dal 1° gennaio 2009 ai dipendenti in turno nel caso di festività infrasettimanale, né, tanto meno, condivide la scelta di recuperare gli importi “indebitamente” corrisposti per il passato.

Questo per alcuni motivi molto semplici:

- le vigenti disposizioni contrattuali del comparto Regioni – Autonomie locali (art. 22 del CCNL del 14.9.2000 e art. 24 dello stesso CCNL) nulla prevedono in merito, si tratta,

semmai, di pure e semplici interpretazioni unilaterali di una delle parti stipulanti il contratto;

- la giurisprudenza sul punto non è affatto unanime, da ultimo tribunale di Torre Annunziata, sentenza n. 155 del 13 marzo 2008 per la cumulabilità dell'indennità di turno con quella per lavoro festivo, *contra* Tribunale di Savona, sentenza 22 febbraio 2008 n. 16;
- sostenere che il lavoratore in turno, la cui indennità a detta della stessa ARAN: "vale a compensare, integralmente, il disagio connesso alla particolare articolazione dell'orario" debba lavorare nelle festività infrasettimanali senza alcun compenso aggiuntivo e senza riposo compensativo mentre chi lavora in ufficio è trattato diversamente comporta un'evidente disparità di trattamento;
- è manifesto il contrasto con l'art. 5 della legge 260/1949, tuttora vigente, che prevede, peraltro, sanzioni pecuniarie a carico del datore di lavoro in caso di violazione delle relative disposizioni.

Quanto alla restituzione dell'indebito percepito, sia concesso, visto che è codesta fondazione a citare la Corte dei Conti, la recente sentenza n. 314 del 13 ottobre 2008, della sez. centrale d'Appello con cui esclude il danno erariale per mancata restituzione di somme percepite senza titolo.

Si chiede ad ogni buon conto un incontro con la direzione di codesta Fondazione prima d'intraprendere le iniziative ritenute necessarie e si allega il parere del Comandante della polizia locale di Castelfranco Veneto, dott. Mariano Bonato in merito alla vicenda, parere che questa organizzazione sindacale nella sostanza condivide.

Per la Funzione Pubblica CGIL
DR. GIAN MARCO BRUMANA

TRATTAMENTO ECONOMICO NEI PERIODI POST-RICOVERO. Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 53/2008.

Si fa riferimento alla lettera del 7 ottobre 2008, con la quale si è posto un quesito circa il trattamento economico spettante nei giorni di assenza dovuti a convalescenza post ricovero. Nella nota, in primo luogo, si chiede di conoscere se, a seguito dell'entrata in

vigore dell'art. 71 del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008, contenente nuove norme in materia di assenze per malattia e per permessi retribuiti, sia ancora applicabile la disciplina di cui all'art. 21 comma 7 lettera a) del CCNL del 16 maggio 1995 come modificato dall'art. 6 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001.

In proposito, secondo l'espressa previsione contenuta nel secondo periodo del comma 1 dell'art. 71 suddetto, nel caso di ricovero ospedaliero è fatto salvo *"il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore"*.

Ad avviso dello scrivente, il rinvio dinamico alla previsione dei contratti collettivi non riguarda in senso stretto soltanto i giorni di ricovero, ma concerne il regime più favorevole previsto per le *"assenze per malattia dovute (...) a ricovero ospedaliero"*, con ciò comprendendo anche l'eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post ricovero.

Pertanto, ad avviso dello scrivente, nel caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente del comparto ministeri compete anche la corresponsione dell'indennità di amministrazione, come previsto dal CCNL (art. 21 comma 7 lettera a del CCNL del 16 maggio 1995 come modificato dall'art. 6 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001).

Per quanto riguarda il secondo quesito, relativo alle modalità di certificazione dell'assenza per ricovero in struttura privata, in linea con quanto enunciato nella circolare n. 7 del 2008, si ritiene che nel caso di assenze superiori a dieci giorni e dopo il secondo evento di malattia nel corso dell'anno solare l'assenza debba essere giustificata mediante certificazione di struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato con il SSN.

Considerato il carattere economico della questione, al Ministero dell'economia e delle finanze in indirizzo è chiesto di far conoscere entro breve termine il proprio eventuale diverso avviso rispetto a quanto rappresentato.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Antonio Naddeo